



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
SETTORE POLITICHE SOCIALI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ANNO 2019
(Art. 11 L. 9-12-1998 n. 431)

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- la Legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9 comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 comma 13 art.11 (Piano Casa), convertito dalla Legge n.133 del 06 agosto 2008 comma 4 del medesimo art.4;

SI RENDE NOTO

Che a partire dal **27-12-2018** data di pubblicazione del presente bando e fino al **25-02-2019** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire **dal mese di gennaio 2019** ovvero data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:

1. Cittadinanza:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- c) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea;

in questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi del vigente D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

Gli immigrati devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella stessa regione.

2. **Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo** stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purchè tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.

Il pagamento dell'imposta per il rinnovo annuale, potrà essere anche successiva alla scadenza della data prevista dal bando, giusto pagamento delle sanzioni, in quanto tale circostanza non rileva ai fini dell'erogazione del contributo affitti.

La validità e l'efficacia del contratto decorre, infatti, dalla prima registrazione, secondo la normativa vigente al momento della stipula.

3. **Residenza nel Comune di Villa San Giovanni**, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
4. **Non essere assegnatario di alloggio ERP** a canone sociale;
5. **Non essere assegnatario di alloggio comunale**;
6. **Non essere titolare di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
7. **Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00** al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
8. **Valore ISE** (indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00;
9. **Valore ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00 Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €17.000,00
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%

10. **Ai soli fini del fondo** regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente Tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativa alla collocazione della fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
11. **Le condizioni di cui alle** lettere precedenti a) e b) del punto 10. non sono tra loro cumulabili.
12. **L'anno di produzione** dei redditi del nucleo familiare, da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
13. **Non sono efficaci:**

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione
Atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2018 riferita ai redditi percepiti nel 2017 al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2019, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una Autocertificazione D.P.R. 445/2000 circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economico) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 130/2000.

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di VILLA SAN GIOVANNI, distribuiti presso il Settore Servizi Sociali sito in via Nazionale, 541. nelle seguenti giornate:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Presso lo stesso ufficio negli orari suddetti è possibile richiedere ulteriori informazioni.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere completate di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per la valutazione e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **25-02-2019** **pena l'esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Nazionale n°625.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il concorrente che non avrà presentato copia del pagamento dell'imposta di registro (mod.F24) relativo al rinnovo del contratto di locazione anno 2019 ma autocertificazione indicante la data di scadenza del contratto di locazione nel medesimo anno, sarà ammesso con riserva fino alla presentazione del modello (F24) comprovante il pagamento della tassa di registrazione.

Il concorrente trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del contratto senza aver prodotto il modello (F24) comprovante il pagamento dell'imposta di registro, decadrà dal beneficio. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.1 **Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2019** e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all' art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

9.2 L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

9.3 **Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria**

Tuttavia, prima di procedere all'erogazione del contributo regionale questo Settore richiederà al beneficiario le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2019.

9.4 L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

Inoltre l'Amministrazione procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione, anche a campione.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- Somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo
- Somma dei redditi Irpef e Irap al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.


Saranno escluse dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi Irpef.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e succ. mod. ed int. Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso i Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 e successive modifiche ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in

violazione di Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune. Il Capo Settore dei Servizi Sociali è il Dott. Francesco Gangemi al quale é possibile rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti.

VILLA SAN GIOVANNI 27/12/2018

**Il Responsabile F.F. del Settore Politiche Sociali
Dott. Francesco Gangemi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Gangemi', written in a cursive style.